



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

ORIGINALE

Servizio: Servizio Amministrazione Generale
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 38 DEL 24/05/2023

Oggetto :

AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, CO.2 LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 1.6.2023 - 31.5.2028.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025;

VISTI:

- il Decreto sindacale n. 17 prot. 330 del 17.01.2023 con cui lo scrivente è stato individuato e nominato Responsabile dei Servizi Diversi di Amministrazione Generale;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che, a far data dal 1.1.2016, trovano piena applicazione le disposizioni connesse all'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D. Lgs. n.118/2011;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 33 del 23.5.2018, con la quale il servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cedegolo è stato aggiudicato, per un periodo quinquennale, alla Società Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS);

ATTESO che, in data 31.5.2023, il suddetto servizio è in scadenza;

CONSIDERATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- la problematica inerente la predisposizione dei capitoli speciali di polizza, per una migliore e più efficace copertura di ogni possibile rischio, ha reso sempre più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*;
- l'attività del broker garantisce la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta;

- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine di condurre azioni di studio e valutazione delle peculiari necessità di ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi del Comune, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

RITENUTO pertanto opportuno continuare a servirsi, da parte di questa Amministrazione, del servizio di brokeraggio assicurativo, non disponendo al proprio interno di personale dotato di professionalità tale da garantire lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

RILEVATO ALTRESÌ che l'apporto del Broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le ampie conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e discernere le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori formule assicurative disponibili sul mercato;

CONSIDERATO che le attività di assistenza e consulenza sono opportune e convenienti per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, attraverso il riconoscimento da parte della Compagnia Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, il cui valore rimane comunque immutato, nulla essendo ulteriormente dovuto da parte dell'Ente;

VISTE:

- la sentenza Tar Pescara n.397 del 26 luglio 2006, nella quale si ritiene che il Broker, eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla Compagnia aggiudicatrice della gara, senza alcun ulteriore incremento dei premi;
- le sentenze Corte Cassazione n.12973/2010 e Corte dei Conti Sicilia n.439/2013 che confermano quanto sostenuto nella sentenza sopra-citata;

DATO ATTO pertanto che, come da pacifica convergenza di giurisprudenza amministrativa e contabile, la suddivisione dei costi di provvigione tra procuratori esterni ed interni non apportano alcun vantaggio per l'Ente, (*ex multis*, Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, Sentenza n.179/2008/A depositata in Segreteria il 17.4.2008 *"Il costo finale del contratto, per l'assicurato, è costituito dalla somma del premio c.d. "puro" (calcolato in base alle tabelle attuariali), dei costi di gestione per la compagnia, degli ulteriori costi c.d. "di acquisizione" (le provvigioni, appunto, spettanti agli agenti interni o ai broker) e, infine, le imposte. Ora, per quel che riguarda in particolare i costi di acquisizione, essi sono calcolati dall'assicuratore in ogni caso, chiunque sia il soggetto percipiente (l'impiegato interno ovvero il broker, esterno) e anche se non vi fossero intermediari, poiché in tal caso il contratto viene in genere gestito da un'agenzia territoriale, retribuita tramite le (medesime) provvigioni. In altri termini, per il cliente il premio finale resta invariato, quale che sia la forma gestionale prescelta, perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga quest'ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti)"*);

VERIFICATO l'approssimarsi della scadenza di talune polizze assicurative e ritenuto quindi urgente e necessario procedere a garantire la continuità del servizio di brokeraggio assicurativo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere ad affidare l'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo a valere su un periodo temporale ritenuto utile ed essenziale in base alle esigenze di questa Amministrazione e comunque tenendo conto delle procedure di gara da attivarsi nei prossimi anni;

RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 ai sensi del quale *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,*

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- l'articolo 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il compenso spettante per lo svolgimento del servizio di brokeraggio sarà corrisposto all'intermediario assicurativo direttamente dalle Compagnie Assicuratrici di volta in volta incaricate, nei limiti della percentuale sui premi di assicurazione stipulati nel periodo di riferimento e che tale compenso sarà parte del premio pagato alle compagnie di assicurazione e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente;

RILEVATO che ai soli fini di determinazione della normativa applicabile ai fini dell'affidamento, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere - più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2022 - è inferiore ad € 139.000,00 soglia entro la quale, ex art.1 comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 convertito dalla L. n.120/2020 e s.m.i., è consentito ricorrere all'affidamento diretto;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. n.76/2020, all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Cedegolo per il periodo intercorrente tra il 1.6.2023 ed il 31.5.2028;

RILEVATO, inoltre, che ai sensi dell'art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di bilancio 2019) è previsto l'obbligo del ricorso al mercato elettronico per tutti gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiori a €5.000,00;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art.51 del D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento in oggetto non è stato ripartito in lotti funzionali, in quanto, considerati il valore e l'oggetto della prestazione, l'affidamento è già accessibile alle micro, piccole e medie imprese;

RILEVATO, altresì, che con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. n.626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, essendo l'attività oggetto del presente affidamento un servizio di natura intellettuale;

TENUTO CONTO che nel corso degli anni 2017/2022, si è intervenuti al fine di ottimizzare il servizio assicurativo dell'Ente, uniformando le procedure, assicurando efficacia, efficienza ed economicità nella gestione e che il tutto è stato reso possibile da una proficua attività di collaborazione con l'attuale broker assicurativo, ragioni per le quali si ritiene di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, a valere sul periodo 1.6.2023 al 31.5.2028, alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986;

TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti diano corso alle procedure di affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35 dello stesso decreto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle Linee-guida n.4, al paragrafo 3.6. specifica le condizioni di applicazione dello stesso principio di rotazione, mentre al paragrafo 3.7. chiarisce che:
 - a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvido al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente;
 - b) la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
 - c) la motivazione circa l'affidamento o il reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

CONSIDERATO che, rispetto a quanto appena asserito, più dettagliatamente:

- in relazione alla presente procedura di affidamento diretto l'Amministrazione ha condotto un'analisi finalizzata a verificare l'attuale assetto del mercato di riferimento per l'acquisizione del servizio in oggetto, dalla quale si evince trattarsi di settore caratterizzato da un numero molto limitato di operatori economici, condizione dovuta alla particolare tipologia del servizio stesso che, per propria natura, richiede una particolare qualificazione professionale e conoscenza del mercato assicurativo, difficilmente riscontrabile in soggetti non specificamente rivolti al settore assicurativo della Pubblica Amministrazione e, ancor di più, degli Enti Locali di piccole dimensioni;
- che nel recente passato il servizio di brokeraggio è stato assolto dalla ditta Nord Broker S.r.l. con piena soddisfazione per l'Ente in quanto l'attività svolta dallo stesso ha garantito rilevanti ed evidenti risultati positivi, fornendo un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto;
- è indiscutibile l'encomiabile competenza e professionalità del medesimo operatore dimostrate in occasione della gestione del rapporto contrattuale in essere, avendo la società assistito il Comune di Cedegolo nel governo del pacchetto polizze e nella gestione dei sinistri con particolare puntualità, trasparenza ed efficienza, eseguendo a regola d'arte tutte le prestazioni dedotte in contratto e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'affidamento alla ditta uscente consente di dare una sostanziale continuità gestionale ed amministrativa ai contratti assicurativi in essere con le diverse Compagnie, condizione che consente notevole economie in termini d'impegno di tempo ed energie rispetto, invece, ad un'eventuale affidamento ad altro e diverso soggetto di tutta la gestione, sia in termini documentali - informatici che di trasferimento del "know how" operativo ed amministrativo sulle numerose pratiche pendenti;
- la tipologia di prestazione dedotta in contratto presuppone una competenza particolarmente qualificata e specialistica sul piano professionale e, nella sostanza, afferisce ad una prestazione di natura consulenziale/intellettuale rispetto alle tipiche fattispecie contrattuali di appalti di servizi e forniture: sicché il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale – come anche riconosciuto da ANAC nelle linee guida 4 del 1.3.2018 – e l'acclarata significativa professionalità e conoscenza del mercato di riferimento da parte della ditta Nord Broker S.r.l. costituiscono elementi prioritari nella scelta del procedimento di individuazione dell'affidatario, considerato che la stessa opera da oltre 25 anni nel settore del brokeraggio assicurativo specificamente rivolto ad Aziende ed Enti pubblici, ad oggi rivolto ad

oltre 150 importanti soggetti (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province, Aziende Sanitarie Locali, Società a partecipazione pubblico-privato, Fondazioni);

INTERPELLATA a tal fine la ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n.B000014413, la quale si è resa disponibile all'assunzione del servizio in oggetto, come da comunicazione pervenuta in data 28.03.2023 prot. N.1875;

CONSIDERATO che:

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, essa è stata compiuta tenendo conto del grado di soddisfazione maturato con riferimento al precedente rapporto contrattuale;

RILEVATO che per il servizio in oggetto non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da consultazione dei siti web istituzionali "acquistinretepa.it" e "Aria.regione.lombardia.it" effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999 e dell'art.1 del DL. n.95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012 n.135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'Ente;

RITENUTO che, nel garantire i principi di equa ripartizione degli affidamenti e della rotazione, non si possa prescindere dalle specifiche esigenze dell'ente, che nel caso specifico afferiscono alla necessità di rinnovare l'intero portafoglio assicurativo, e dalla considerazione altresì degli importi valutati ai fini della determinazione delle soglie di cui D.L. n.76/2020 e s.m.i. (L. di conv. n.120/2020);

ATTESO CHE:

- in data 16.05.2023 è stata lanciata, sulla piattaforma di e-procurement Sintel Aria Lombardia, una procedura di affidamento diretto con ID 169358224, invitando la ditta Nord Broker S.r.l. a presentare la propria miglior offerta;
- non viene applicato criterio di aggiudicazione alcuno, tenuto conto del valore posto a base d'asta, nominalmente determinato in € 1,00 iva esclusa, trattandosi di un servizio che non prevede costi ed oneri a carico dell'Ente, in virtù del quale non è necessario assumere alcun impegno di spesa;
- dal report della Procedura generato dalla piattaforma Sintel Aria Lombardia, considerato a tutti gli effetti verbale di gara della procedura, parte integrante e sostanziale del presente atto, registrato al protocollo generale dell'Ente con numero 2947 del 24.05.2023, risulta la regolarità delle operazioni svolte sulla piattaforma di e-commerce e l'offerta presentata;
- l'utilizzo della piattaforma regionale Sintel garantisce una gestione della procedura di gara con strumenti informatici ed interamente telematica, così come previsto dalle direttive UE e dall'art.40 del Codice dei Contratti Pubblici, in vigore dal 18.10.2018;

CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e capacità tecnica-professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online);

RILEVATO che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del T.U. n.267/2000;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione AVCP n.4/2011 in cui si afferma che *“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n.136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti....”*;

RITENUTA la propria legittima competenza per l’assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

VISTI:

- l’art.109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni) che disciplina il “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi” e il Regolamento Isvap ora IVASS n.5 del 16 ottobre 2006 “Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5)”.
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

RICHIAMATI espressamente:

- l’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l’art.1, comma 1 e 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla Legge n.120/2020;
- l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell’art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145;

VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l’art.183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n.190, secondo cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;

PRECISATO che lo scrivente Responsabile, altresì individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto d’interesse, neppure potenziale, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa, di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa, in base a quanto previsto dall’art.147-bis, comma 1, del TUEL n.267/00;

Per quanto sopra,

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse, i richiami e l'intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che:

- il servizio in oggetto attualmente non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né a quelle ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione degli acquisti di Regione Lombardia), né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle Compagnie Assicuratrici, che determinano l'entità dei premi già tenendo in considerazione le quote di provvigione da riconoscere agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla sentenza della Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n.179/2008;
- il servizio in parola è stato pertanto acquisito tramite la piattaforma regionale Sintel Aria Lombardia;

DI APPROVARE, in virtù del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, dell'art.1, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. n.76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.120/2020 e dell'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell'articolo 1 della Legge 30.12.2018, n.145, l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Cedegolo a valere sul periodo compreso tra il 1.6.2023 ed il 31.5.2028;

DI APPROVARE il report della procedura n. 169358224 allegato alla presente e generato automaticamente dalla piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.a. riportante tutte le fasi della procedura e registrato al protocollo generale dell'Ente n. 2947 del 24.05.2023;

DI FORMALIZZARE l'aggiudicazione e contestualmente affidare direttamente alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n.B000014413, l'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo **01.6.2023 - 31.5.2028**, sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplinare d'incarico contenute nella lettera d'invito, allegata ed inserite nella piattaforma SINTEL;

DI DARE ATTO CHE:

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, considerato l'elevato grado di soddisfazione dell'Ente con riferimento al precedente rapporto contrattuale, come meglio dettagliato in premessa;

DI DARE ATTO che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

- Il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: Z6B3B2D4F3
- l'operatore economico individuato ha comunicato in sede di gara gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n.136;

DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo allo scrivente Responsabile del Servizio ed Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;

DI COMUNICARE la presente determinazione alla ditta Nord Broker S.r.l.;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, si procederà alla pubblicazione della presente determina di affidamento sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";

DI ADEMPIERE agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall'articolo art. 1, comma 32, L. n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013;

DI GARANTIRE, ai sensi dell'art.1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n.190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'ente;

DI DARE ATTO ALTRESÌ che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n.1199/71.

Il II Responsabile Di Servizio
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 24/05/2023

Il Responsabile Del Servizio
Pedrali Andrea Bortolo